

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione Italiana Allevatori, in breve denominata A.I.A., con sede in Roma, legalmente costituita il 28 agosto 1944 ed eretta Ente morale con D.P.R. del 27 ottobre 1950, n. 1051, è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2 - SCOPO E DURATA

L'Associazione Italiana Allevatori non ha scopo di lucro e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Comitato Direttivo, può nominare propri delegati e delegazioni e costituire uffici distaccati.

L'Associazione adotta il marchio identificativo, di proprietà di A.I.A., "A.I.A."

L'Associazione ha carattere tecnico economico.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione, quale organo di rappresentanza e di tutela dei propri Soci, e anche avvalendosi di questi, collabora con il Ministero competente in materia di agricoltura e

zootecnia, gli altri Ministeri competenti nonché con tutti i livelli delle Amministrazioni Pubbliche territoriali, e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione:

1. promuove la costituzione, lo sviluppo ed il perfezionamento dell'organizzazione zootecnica periferica e, a tal fine, pre-dispone ed eroga, in favore dei propri soci e degli allevatori interessati, direttamente o per il tramite di società promosse o partecipate, servizi di carattere tecnico, informatico, amministrativo e contabile;

2. opera in collaborazione con tutti i livelli delle Amministrazioni Pubbliche, anche territoriali, e con gli Enti e le Organizzazioni agricole interessate;

3. adempie, secondo le disposizioni impartite dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti, avvalendosi anche delle Organizzazioni sue socie, cui attribuisce specifici compiti tecnici ed economici, controllandone l'effettiva attuazione, ovvero eseguendo direttamente i compiti e le funzioni delegati;

4. indirizza le attività delle Organizzazioni sue socie;

5. collabora con gli Enti Selezionatori riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia di selezione animale, svol-

gendo le attività dagli stessi delegate ed avvalendosi anche delle Organizzazioni sue socie, cui attribuisce specifici compiti tecnici ed economici, controllandone l'effettiva attuazione, ovvero eseguendo direttamente i compiti e le funzioni delegati;

6. predispone e realizza, individualmente o in associazione con altri enti, progetti e programmi operativi annuali e/o pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei soci, di enti pubblici, di organismi di livello locale, nazionale e comunitario;

7. promuove, d'intesa con gli Enti economici e commerciali dei produttori agricoli, la costituzione di Organismi collaterali per la eventuale gestione di attrezzature per il miglioramento, per la raccolta dei prodotti zootecnici, per la loro trasformazione e per il loro collocamento;

8. assiste i Soci e provvede, nell'interesse degli stessi, all'acquisto, in Italia o all'estero, direttamente o per il tramite di società promosse o partecipate, di bestiame, di materie prime e di attrezzi necessari agli allevamenti e favorisce il collocamento del bestiame, dei prodotti e dei sottoprodotti da questo derivati; a tale scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento anche articolati a livello territoriale;

9. assume partecipazioni o interessenze e partecipa alla costituzione di consorzi, società e altri raggruppamenti di sog-

getti pubblici e privati la cui attività possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

10. promuove accordi onde assicurare agli allevatori un credito per l'attuazione di iniziative legate alla produzione animale;

11. promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici, anche in collaborazione e d'intesa con le Amministrazioni Pubbliche competenti, con Istituti di ricerca e di sperimentazione e con le Organizzazioni aderenti;

12. promuove iniziative atte a migliorare la produzione foraggera e l'alimentazione del bestiame nelle aziende;

13. promuove pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

14. promuove iniziative rivolte ad elevare il livello culturale e tecnico degli allevatori ed alla formazione di maestranze specializzate ad organizzare ogni opportuna forma di consulenza e di istruzione professionale;

15. promuove, istituisce, coordina o gestisce, in nome e per conto proprio o per conto terzi, scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione, sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere;

16. predispone e realizza, anche a livello internazionale, programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di prodotti agricoli anche di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;

17. promuove, d'intesa ed in collaborazione con le Autorità competenti, l'organizzazione e l'attuazione dell'azione di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame;

18. progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento;

19. promuove analisi di mercato relativamente ai settori di attività in cui essa opera;

20. stipula accordi ed intese di collaborazione con Organizzazioni nazionali ed estere;

21. promuove ed eventualmente organizza congressi, convegni, riunioni, fiere e mostre, concorsi ed aste;

22. assicura, quale Organo di rappresentanza dei propri Soci, la continuità dei necessari contatti con le Amministrazioni Pubbliche, parastatali, le Organizzazioni agricole, qualsiasi altro Ente ed Amministrazione interessati, sia all'interno del territorio nazionale che all'estero;

23. si avvale, per le proprie finalità istituzionali ed in genere per tutte le attività svolte anche in via sussidiaria ed

indiretta nell'interesse della categoria, delle Organizzazioni di allevatori ad essa associate;

24. promuove la valorizzazione del patrimonio zootecnico e dei prodotti da esso derivati, la valorizzazione, la tracciabilità e salvaguardia e tutela dei prodotti di qualità e delle indicazioni geografiche (DOP e IGP), nonché i sistemi di qualità nazionale, anche mediante attività di controllo e certificazione di tali produzioni. Le attività di controllo e certificazione potranno essere promosse tramite la costituzione di specifiche Unità Operative;

25. crea, registra, acquista, gestisce e vende marchi commerciali e ogni altro segno distintivo, aventi attinenza ai settori di attività in cui essa opera, li concede in uso direttamente e indirettamente e organizza i relativi controlli al corretto uso degli stessi;

26. svolge attività promozionali e pubblicitarie nei settori di attività in cui essa opera;

27. esercita ogni altra funzione o compito utile al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 3 - REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'A.I.A. e dei Soci, nel loro rapporto, sono disciplinati dal regolamento approvato dall'Assemblea Generale, al quale i Soci si unifor-

mano. Le modifiche al regolamento associativo sono adottate dall'Assemblea Generale previo parere del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

TITOLO II: DEI SOCI - DELLE CONTRIBUTIONI - DELL'ATTRIBUZIONE DEI VOTI

Articolo 4 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere Soci dell'A.I.A.:

a) le Associazioni periferiche di primo grado, presso cui sono istituiti gli uffici periferici dell'AIA e, pertanto, le Associazioni Regionali o Interregionali Allevatori o, in mancanza, le Associazioni Interprovinciali e le Associazioni Provinciali Allevatori;

b) in via temporanea e sino alla costituzione dell'Associazione periferica, gli allevatori, singoli o associati, senza distinzione di specie e di razze allevate, limitatamente alle aree territoriali presso le quali non sono operative le Associazioni periferiche di primo grado associate all'AIA ai sensi della lett. a) del presente articolo, che abbiano il pieno possesso del bestiame rapportato al minimo di tre capi grossi, in base ai criteri generali previsti dal Regolamento Associativo di cui all'art. 3;

c) altri Enti ed Organismi operanti nell'ambito della filiera zootecnica, con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali della Associazione Italiana Allevatori medesima.

Le Organizzazioni socie sono tenute ad adottare Statuti con-

formi alle previsioni dello Statuto e del Regolamento Associativo ed a sottoporli preventivamente alla valutazione del Comitato Direttivo dell'A.I.A..

Il rapporto associativo comporta per tutti i Soci l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione e l'astensione da ogni iniziativa in contrasto o in concorrenza con i fini perseguiti, nonché con le attività esercitate dall'Associazione medesima.

Articolo 5 - RICHIESTA DI ADESIONE

Le Organizzazioni e gli allevatori che intendono far parte dell'Associazione Italiana Allevatori devono presentare domanda alla Giunta Esecutiva dell'Associazione stessa dichiarando di accettare, sottoscrivendoli, il presente Statuto ed il Regolamento Associativo.

La domanda deve essere sottoscritta dall'allevatore e, per gli enti, gli organismi e le organizzazioni di cui alle lett. a) e c) dell'art. 4 dal legale rappresentante.

Essa deve essere corredata inoltre da:

1) una relazione dalla quale appaiano chiaramente l'ordinamento dell'Organizzazione richiedente, il numero dei Soci aggiornato, la circoscrizione territoriale di azione, l'organizzazione degli uffici, l'organigramma, la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata e le forme di finanziamento;

2) una copia dell'atto costitutivo;

3) una copia dello statuto;

4) per gli allevatori di cui alla lett. b) dell'art. 4) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio zootecnico rappresentato o la quantità di prodotto rappresentato;

5) altra documentazione utile ai fini della valutazione della richiesta di ammissione.

Sull'ammissione degli Associati delibera la Giunta Esecutiva.

In caso di non accettazione, l'aspirante Socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo all'Assemblea, che si pronuncia inappellabilmente in occasione della prima adunanza utile.

Articolo 6 - QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI

Ogni Socio deve versare quote associative e contributi nella misura determinata dal Comitato Direttivo, in base ai criteri generali previsti dal Regolamento Associativo di cui all'art. 3.

Dette quote sono:

a) una quota, d'iscrizione "una tantum";

b) una quota annuale rapportata agli interessi rappresentati;

c) contributi annuali per le esigenze di attività nel campo della selezione;

d) eventuali quote ordinarie e/o straordinarie, relative ad iniziative di carattere particolare.

Le quote ed i contributi di cui ai commi precedenti non sono

rivalutabili né ripetibili e sono intrasmissibili.

Il versamento di contributi e quote è a fondo perduto, pertanto gli stessi non potranno essere in nessun caso ripetibili né rivalutabili; tale versamento non genera diritti di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo 7 - ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

L'attribuzione dei voti in Assemblea è rapportata all'entità degli interessi rappresentati dalle Organizzazioni socie di cui all'art. 4, lett. a) e c) e, per i Soci di cui all'art. 4, lett. b), alla numerosità degli allevatori iscritti e al patrimonio zootecnico rappresentato nelle rispettive aree territoriali, in ottemperanza alle previsioni contenute nel Regolamento Associativo di cui all'art. 3.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'art. 6, conformemente alle delibere degli organi sociali competenti.

Articolo 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di sei mesi, tramite lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, alla Giunta Esecutiva dell'Associazione; il socio può recedere dall'Associazione nei casi previsti dal codice civile ai sensi del 1 comma art. 2437;

b) per esclusione, dovuta a grave infrazione delle disposizio-

ni contenute nel presente Statuto o a violazione degli obblighi contributivi;

c) per esclusione, qualora le Organizzazioni socie di cui all'art. 4, lett. a) e c) non adottino statuti conformi a quanto stabilito all'art. 4 comma 2, o qualora violino le deliberazioni adottate, nell'interesse generale del Sistema Allevatori, dagli Organi Sociali A.I.A. o qualora l'irregolare funzionamento di tali Organizzazioni sia tale da compromettere lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse delegati ai sensi dell'art. 2;

d) per la perdita di qualcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

La perdita delle qualità di Socio sarà deliberata dalla Giunta Esecutiva nei casi di cui alle lett. a) e d); dal Comitato Direttivo nei casi di cui alle lett. b) e c), sentito il parere dei Probiviri.

La perdita della qualità di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualità di Socio ha effetto:

- con lo scadere dell'anno in cui scadono i sei mesi dalla data di recesso di cui alla lett. a);
- immediatamente per i casi di cui alle lett. b), c) e d).

Articolo 9 - COMITATI TERRITORIALI

L'Associazione, con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno appositi Comitati Territoriali, netta-

mente distinti dalle analoghe Assemblee territoriali separate istituite dalle Associazioni Nazionali Allevatori.

I Comitati Territoriali rappresentano un luogo di confronto tra i Soci di una determinata area territoriale e possono fornire proposte agli Organi Sociali dell'Associazione.

Il Comitato Territoriale ha compiti consultivi e promozionali, non ha autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

Articolo 10 - DEL COMMISSARIAMENTO

In alternativa ai provvedimenti di esclusione di cui alle lett. b) e c) dell'articolo precedente, il Comitato Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, può deliberare il commissariamento dell'Organizzazione socia, per il periodo indicato nella delibera, decorrente dall'entrata in carica dell'Organo commissariale.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Organizzazione socia, la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il commissariamento e la nomina, da parte del Comitato Direttivo dell'A.I.A., di un Organo commissariale che assume in sé per tutto il periodo di durata del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti Organi Sociali, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

L'Organo commissariale redige rendiconti periodici della gestione, da sottoporre al Comitato Direttivo dell'A.I.A. e pro-

cede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, previa predisposizione di una relazione finale, convoca l'Assemblea dei soci per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti. In caso di comprovata impossibilità di ripristino da parte dell'Organo commissariale della situazione ordinaria, il Comitato Direttivo dell'A.I.A. potrà procedere all'esclusione dell'Organizzazione socia.

Avverso la deliberazione di Commissariamento potrà essere esperito ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Roma.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - DEGLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore dei conti;
- g) l'Organismo di Vigilanza;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 12 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta:

- dai Presidenti delle Organizzazioni socie di cui alle lett.

a) e c) dell'art. 4 del presente Statuto o dai loro delegati, i quali esercitano, con il vincolo di mandato, i voti attribuiti alle Associazioni rappresentate;

- dai delegati degli allevatori Soci di cui alla lett. b) dell'art. 4, i quali esercitano, con il vincolo di mandato, i voti loro attribuiti.

Le Organizzazioni socie e i delegati degli allevatori esercitano i voti loro attribuiti in base al Regolamento Associativo di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Gli atti con cui è attribuita la rappresentanza ai delegati devono essere redatti su apposito modello reso disponibile dall'A.I.A..

L'Assemblea Generale viene convocata in Roma, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Comitato Direttivo, in via Ordinaria una volta l'anno, entro il primo semestre, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta dell'Organo di Controllo e dei Soci rappresentanti almeno un terzo del numero totale degli stessi.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, attraverso comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata alle Organizzazioni socie di cui alle lett. a) e c) dell'art. 4 ed ai delegati degli allevatori di cui alla lett. b) dell'art. 4, all'Organo di Controllo e al Revisore dei conti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposta di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

Ogni Socio di cui alla lettera a) e c) dell'art. 4 può, in Assemblea, rappresentare per delega al massimo un altro Socio.

Non è ammessa, invece, la delega tra i delegati degli allevatori di cui alla lett. b) dell'art. 4.

La delega tra le Organizzazioni socie di cui alle lett. a) e c) dell'art. 4, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito all'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né a componenti dell'Organo di controllo, né a dipendenti dell'A.I.A.

Articolo 13 - ASSEMBLEA; QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che sia presente o rappresentato più di un terzo dei voti.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Per la messa in liquidazione dell'Associazione e per la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto palese.

Delle adunanze viene redatto su apposito libro vidimato il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea, in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci invita, quindi, l'Assemblea a nominarsi il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Generale dell'Associazione.

Articolo 14 - ASSEMBLEA; ATTRIBUZIONI

Spetta all'Assemblea:

a) l'elezione del Comitato Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti;

b) la nomina dell'Organo di Controllo, nonché del Revisore

Unico o della Società di Revisione, previo parere motivato dell'Organo di Controllo;

c) la nomina dei componenti elettivi del Collegio dei Proviviri;

d) l'approvazione della relazione del Comitato Direttivo sull'attività sociale nonché dei bilanci preventivo e consuntivo;

e) l'approvazione del regolamento previsto dall'art. 3;

f) la determinazione dell'emolumento all'Organo di Controllo ed al Revisore dei conti;

g) la determinazione del rimborso spese e di una diaria giornaliera da corrispondere ai componenti del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva;

h) la deliberazione in merito alle eventuali modifiche del presente Statuto.

Articolo 15 - ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI

Le Assemblee Separate Territoriali sono costituite, nei territori in cui non sono operative le Associazioni periferiche di primo grado di cui all'art. 4 lett. a), da tutti gli allevatori singoli o associati, Soci dell'Associazione, il cui nucleo principale dell'azienda ricada in prevalenza in detti territori.

L'ambito di operatività territoriale delle Assemblee Separate territoriali è determinato dal Comitato Direttivo.

In ogni caso, l'estensione minima delle Assemblee Separate

territoriali deve essere regionale.

Le Assemblee Separate Territoriali non coincidono con i Comitati di Razza organizzati dalle Associazioni Nazionali Allevatori.

Possono partecipare all'Assemblea Separata Territoriale tutti gli allevatori, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 6 del presente Statuto Sociale.

Le Assemblee Separate Territoriali sono convocate dal Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzato ai Soci aventi sede nel territorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee Separate territoriali si riuniscono preferibilmente nel territorio di riferimento e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da componente del Comitato Direttivo all'uopo incaricato o, in mancanza, da persona eletta da ciascuna Assemblea Separata territoriale.

Ciascuna Assemblea Separata territoriale elegge il proprio delegato all'Assemblea Generale, il quale dura in carica fino

all'espletamento dell'Assemblea Generale per la quale è delegato ed esprime i voti spettanti all'Assemblea Separata territoriale con vincolo di mandato, ricevuto dalla relativa Assemblea Separata territoriale.

Ha funzione di segretario dell'Assemblea Separata territoriale il Direttore Generale dell'Associazione o suo delegato.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee Separate territoriali sono disciplinate nel Regolamento Associativo di cui all'art. 3 dello presente Statuto.

Articolo 16 - DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è costituito da 9 (nove) a 19 (diciannove) componenti eletti dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione del Comitato Direttivo per scadenza del termine ha effetto al momento in cui il nuovo Comitato Direttivo è insediato.

I componenti del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo, con apposita delibera, autorizza il Presidente ad invitare persone di particolare competenza a partecipare alle riunioni del Comitato.

Il Direttore Generale dell'Associazione è il Segretario delle adunanze del Comitato Direttivo.

Articolo 17 - COMITATO DIRETTIVO; QUORUM

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione o in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta l'Organo di Controllo o almeno 1/3 dei componenti il Comitato stesso.

La convocazione deve essere inviata cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o telefax.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato Direttivo, in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il Comitato Direttivo ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Comitato Direttivo medesimo: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima Assemblea.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione dalla carica.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 - COMITATO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti;
- b) amministrare il patrimonio sociale;
- c) dare esecuzione al Regolamento Associativo di cui all'art. 3;

d) nominare tra i propri componenti, i membri della Giunta Esecutiva di cui all'art. 17 lettera c);

e) determinare l'ampiezza delle Assemblee Separate territoriali;

f) nominare l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 22;

g) adottare il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001;

h) deliberare sulla misura delle quote e dei contributi di cui all'art. 6;

i) deliberare sulle materie di sua competenza di cui agli articoli 8 e 9;

j) predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e da comunicare successivamente al Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia;

k) nominare il Direttore Generale, stabilendone poteri, funzioni e retribuzione in ossequio alle previsioni di cui art. 2396 c.c.;

l) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

m) istituire apposite Unità Operative per le attività di controllo e certificazione, definendone i relativi principi generali di funzionamento;

n) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo può delegare alla Giunta Esecutiva, al Presidente e ad un Vicepresidente parte dei propri compiti.

La carica dei componenti del Comitato Direttivo è onorifica, fatto salvo il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica; spetta altresì una diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea a norma dell'articolo 14.

Articolo 19 - DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva è composta da:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
- c) due o tre membri del Comitato direttivo eletti dal medesimo Organo, tra i propri componenti.

Sono attribuzioni della Giunta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- b) deliberare sull'ammissione dei soci a norma dell'art. 5;
- c) deliberare sulle materie di sua competenza di cui agli articoli 8 e 10;
- d) proporre alle Organizzazioni socie che procedono alla nomina dei propri direttori generali, nominativi tratti dall'Albo dei Direttori Generali, tenuto dall'Associazione;
- e) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso tutti gli organi politici, amministrativi e tecnici e negli organi sociali delle Organizzazioni socie e delle Organizzazioni partecipate;
- f) nominare Commissioni per lo studio di particolari pro-

blemi.

La Giunta assolve, inoltre, a tutti gli altri compiti ad essa demandati dal Comitato Direttivo con apposita deliberazione di delega.

La Giunta può delegare al Presidente parte di ciascuno dei propri compiti, con apposita deliberazione di delega.

La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta dal Presidente, con un preavviso di cinque giorni o, in caso di urgenza, di un giorno a mezzo raccomandata, PEC, telegramma, telefax, o e-mail, e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Giunta Esecutiva che non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta Esecutiva stessa, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da altri componenti nominati dal Comitato Direttivo. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato

di quelli che hanno sostituito.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore Generale dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

La carica dei componenti della Giunta Esecutiva è onorifica, fatto salvo il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica; spetta altresì una diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea a norma dell'articolo 14.

Articolo 20 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai Soci, ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei Vice Presidenti espressamente delegato, o, in mancanza di delega, il Vice Presidente più anziano.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Comitato Direttivo espressamente delegato o da un procuratore specificamente incaricato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Articolo 21 - DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo monocratico è eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso

scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dell'Organo di Controllo è deliberato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

L'Organo di Controllo deve essere dotato dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c..

L'Organo di Controllo esercita tutti i compiti attribuiti per legge: vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c..

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni. Dell'esito delle proprie verifiche, l'Organo di Controllo redige verbale da trasciversi in apposito libro.

L'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non par-

tecipa durante un esercizio sociale a due riunioni degli Organi Sociali, decade dall'ufficio.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 22 - LA REVISIONE DEI CONTI

La Revisione dei conti dell'Associazione è esercitata da un Revisore Legale o da una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro e nominati dall'Assemblea.

Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bilancio ed i relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione di Revisione.

Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 13.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Revisore o la Società incaricati della revisione dei conti:

a) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle

risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2409-septies c.c.

Articolo 23 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e tra queste e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri.

I Soci sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, composto di cinque membri, di cui uno designato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e gli altri quattro eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 24 - MODELLO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E CONTROLLO E RELATIVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E S.M.I.

L'Associazione adotta il modello di organizzazione gestione e controllo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..

È istituito l'organismo di vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo disciplinato dal decreto

legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione dell'Associazione.

L'O.d.V. è composto da tre membri, nominati dal Comitato Direttivo dell'Associazione, scelti da una lista di sei nominativi sottoposta al Comitato Direttivo dall'Assemblea Generale.

I membri dell'O.d.V. possono coincidere, anche in parte, con il componente dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario; delle riunioni deve redigersi verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia al modello di organizzazione e gestione adottato (MOG).

Articolo 25 - DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo.

Il Direttore Generale dirige l'attività dell'Associazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico e il relativo trattamento economico nonché assume o licenzia il personale, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali

successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c.

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Per l'esercizio di talune funzioni a lui attribuite dallo Statuto, può altresì delegare un procuratore speciale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli organi sociali ed esercita le funzioni di segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Comitato Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26 - DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 4;
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

Articolo 27 - ESERCIZIO SOCIALE

Ogni anno il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci insieme alle relazioni del Comitato Direttivo, dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo a utili ripartibili.

Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà, inoltre, ogni anno alla formulazione del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 28 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità in campo zootecnico, o ad altra associazione con finalità analoghe, sentito il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e l'organismo previsto dalla normativa vigente in materia e salvo diversa destinazione im-

posta dalla legge.

Articolo 29 - CONTROVERSIE

In caso di controversia è competente il Foro di Roma.

Articolo 30 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Articolo 31 - NORME TRANSITORIE

Si conferisce mandato al Presidente di apportare allo Statuto eventuali ulteriori modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.

F.to: Roberto Nocentini; Andrea Mosca notaio. Segue sigillo.